

VIA e impianti di recupero in procedura semplificata

25 Maggio 2007

Con la nota 1049/Albo/Pres del 17 maggio 2007 il Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio – Comitato nazionale Albo gestori ambientali – ha specificato alcuni aspetti relativi agli impianti di recupero dei rifiuti di cui all' art. 3, comma 1, lettere i) e l) del DPCM 3 settembre 1999 oggetto di autorizzazione in procedura semplificata.

In particolare, l' Albo ha chiarito che, ai fini della comunicazione di inizio attività per gli impianti di recupero che operano secondo le procedure semplificate di cui agli articoli 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006, occorre presentare, unitamente alla documentazione già richiesta, anche il provvedimento positivo di VIA ovvero la verifica dell' assoggettabilità a VIA (screening) a seconda della tipologia di rifiuti e delle quantità trattate se non pericolosi.

Si tratta degli impianti che recuperano:

1. **rifiuti pericolosi** mediante le operazioni da R1 a R9 dell' allegato C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006;

2. **rifiuti non pericolosi** con capacità superiore a 100 tonnellate/giorno mediante le operazioni da R1 a R9 dell' allegato C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006.

Le indicazioni dell' Albo si sono rese necessarie a seguito dell' entrata in vigore del DPCM del 7 marzo 2007 (G.U. del 17 maggio 2007) che, modificando il decreto del 3 settembre 1999, ha esteso la procedura per la valutazione di impatto ambientale anche agli impianti di recupero dei rifiuti che operano in procedura semplificata.

Tale ulteriore adempimento è peraltro dovuto alla sentenza della Corte di Giustizia europea del 23 novembre 2006, che ha censurato la normativa italiana proprio nella parte in cui esonerava dalla procedura di VIA i progetti degli impianti di recupero dei rifiuti pericolosi e non pericolosi con capacità superiore a 100 tonnellate al giorno ammessi alle procedure semplificate di cui agli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006 (ex artt. 31 e 33 del D.Lgs. 22/1997).

Si segnala infine che la previsione normativa si applica solo alle nuove richieste di autorizzazione e quindi nulla cambia per gli impianti già autorizzati ad operare in procedura semplificata. Non è chiaro invece se la VIA sia necessaria in caso di rinnovo dell' autorizzazione, decorsi i cinque anni dal suo rilascio ai sensi dell' art. 216 comma 5 del D.lgs. 152/2006.

[1166-ALLEGATO 3.doc](#)[Apri](#)

[1166-ALLEGATO 2.doc](#)[Apri](#)

[1166-ALLEGATO 1.doc](#)[Apri](#)